

Codice A18130

D.D. 10 luglio 2015, n. 1645

D.P.R. n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia", art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Mondovi

Preso atto che:

- a seguito delle modifiche intervenute sull'art. 63 della legge regionale n. 44 del 26/04/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono state attribuite alla Regione;

- con D.G.R. n. 26-13522 del 16/03/2010 sono stati istituiti presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana i nuovi Settori "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania" (DB14.20) e "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" (DB14.21) a cui sono state attribuite le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 380/2001;

Premesso che:

- il Comune di Mondovì, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952;

- il Sig. Occei Gianfranco, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Eco - Energy s.r.l., con nota ns. prot. n. 11715 del 3/03/2015 ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, l'istanza e gli allegati progettuali relativi al progetto "Ristrutturazione - ripristino di impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Ellero – prima variante in corso d'opera" in località Carassone, Comune di Mondovì, Fogli 92 e 93, mappali 241-867/p-869-870-871-1300-1353-1354 del Catasto Terreni, per l'autorizzazione ai sensi dell'art 61 del D.P.R. 380/2001 (già art. 2 della L. 64/1974);

In data 25/03/2015 con nota protocollo n. 17062 il Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, ai sensi degli artt. 96 e 103 del D.P.R. 380/2001 e dell'art 331 e 332 del c.p., ha segnalato al competente ufficio della Procura della Repubblica la violazione dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 e le risultanze dell'istruttoria. La violazione in questione riguardava l'avvenuta realizzazione delle opere in variante prima dell'autorizzazione del progetto stesso ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001. L'accertamento della violazione è avvenuta in seguito al sopralluogo effettuato da funzionari del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania in data 18/03/2015;

Con nota prot. n. 17295 del 26/03/2015 è stata comunicata l'interruzione del procedimento relativo all'istanza presentata il 3/03/2015; il Sig. Occei Gianfranco, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Eco - Energy s.r.l., ha inoltrato al Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania, con nota ns. prot. n. 21009 del 13/04/2015 l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria per i lavori di "ristrutturazione - ripristino di impianto idroelettrico con derivazione dal Torrente Ellero", Comune di Mondovì, Fogli 92 e 93, mappali 241-867/p-869-870-871-1300-1353-1354 del Catasto Terreni, ai sensi dell'art 61 del D.P.R. 380/2001 (già art. 2 della L. 64/1974);

Con nota prot. n. 22467 del 20/04/2015 il Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania ha dichiarato il procedimento relativo all'istanza

presentata in data 3/03/2015 improcedibile poiché riferito ad una variante in corso d'opera quando in realtà i lavori erano già stati eseguiti. Con la stessa nota sono state chieste integrazioni a completamento del progetto in sanatoria.

Con nota prot. n. 17006 del 09/06/2015 (ns prot. n. 31343 del 9/06/2015) l'Amministrazione comunale di Mondovì ha inoltrato Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania il permesso di costruire in sanatoria con prot. n. 16522 del 04/06/2015.

In data 9/07/2015 (ns prot. n. 36858) sono pervenuti copia del provvedimento di archiviazione del procedimento penale relativo alla violazione in esame, gli elaborati progettuali conformi alla variante in sanatoria e le integrazioni richieste a completamento del progetto;

- gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Considerato che a seguito dell'analisi degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta l'intervento risulta ammissibile in quanto non induce turbative ed interferenze rispetto alla situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, fatte salve le vigenti leggi urbanistiche e l'esecuzione delle opere di consolidamento e drenaggio previste.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il D.Lgs n. 33/2013 art. 23

determina

- di autorizzare il Sig. Ocelli Gianfranco, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Eco - Energy s.r.l., ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001, all'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione - ripristino di impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Ellero in Località Carassone" Comune di Mondovì, Fogli 92 e 93, mappali 241-867/p-869-870-871-1300-1353-1354 del Catasto Terreni, sulla base di quanto previsto in progetto e fatte salve le vigenti leggi urbanistiche e subordinatamente all'esecuzione delle opere di consolidamento e drenaggio previste;
- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 comma 6 inserito dall'art. 47 della L.R. 3/2013, sono state conferite ai comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;
- a lavori ultimati dovrà essere presentata dal direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato;
- di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza nell'azione amministrativa verrà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" dell'Ente in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente del Settore
Dott. Ferruccio Forlati